

All.to "B" al n.ro 30299 Rep. e n.ro 10630 Racc.

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "AREA IMPIANTI S.P.A."

### ART. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Albignasego (PD) e sede secondaria in 57 R. D'Amsterdam - Parigi (Francia).

L'Organo amministrativo, nel rispetto delle leggi e disposizioni normative in genere, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché istituire o sopprimere agenzie, depositi, recapiti, filiali sia in Italia che all'estero.

### ART. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- la sperimentazione, la produzione, l'installazione e la commercializzazione di impianti ecologici per l'industria e per il settore civile con particolare riguardo agli impianti di trattamento dell'aria, di insonorizzazione e di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi industriali; la sperimentazione, produzione, installazione e commercializzazione di impianti ed apparecchiature destinati a processi produttivi industriali; la prestazione di servizi inerenti l'organizzazione gestionale e produttiva di micro e macro strutture aziendali; la produzione di impianti di cogenerazione e produzione di energia elettrica, in proprio o per conto terzi, alimentati a metano, biogas, combustibili liquidi e/o solidi; nonché, infine, per tutti gli impianti, i servizi e le attività sopraindicate, la predisposizione e l'organizzazione di tutte le apparecchiature, le strutture tecniche, i mezzi ed il personale necessari od utili per l'attività di progettazione in tutti i settori sopra indicati; il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e future.

La società potrà anche prestare fidejussioni, avalli, pegni ed ipoteche ed ogni altra garanzia personale e/o reale, esclusivamente in funzione strumentale all'oggetto sociale.

La società, per il miglior conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà accedere al mercato di rischio, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei Regolamenti dei mercati regolamentati.

La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che sia connessa, direttamente od indirettamente, con l'oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; il tutto, peraltro, finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, potrà, altresì, assumere od acquistare interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o anche solo connessi con il proprio.

L'eventuale attività finanziaria, comunque, non potrà mai avere carattere prevalente e dovrà essere sempre strumentale ai fini sociali.



In ogni caso tutte le attività della società andranno svolte con l'osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2/1998 n.ro 58, dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, così come modificati dal D.Lgs. 6/2/2004 n. 37, nonché nel rispetto dei limiti e dei criteri adottati o adottanti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e comunque, in conformità a tutte le disposizioni di legge o regolamentari, vigenti e future ed alle istruzioni e direttive emanate ed emanande in materia.


### ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatreanta).

Con delibera dell'assemblea straordinaria potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

### ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI





Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri Sociali.

#### ART. 6 - CAPITALE E AZIONI

I° - Il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) è rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

I conferimenti possono essere effettuati tanto in denaro quanto in natura, in conformità alle disposizioni di legge.

II° - Le azioni sono dematerializzate ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 213/98.

III° - La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 C.C..

Potranno accedere al mercato di rischio esclusivamente azioni ordinarie.

IV° - L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

V° - Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.

VI° - Nell'ipotesi di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, queste ultime devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche al possessore di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di prelazione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. I diritti di opzione non esercitati, per le azioni quotate nei mercati regolamentati, devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dell'art. 2441 C.C..

Per quanto non previsto, si applica, con riferimento al diritto di opzione, quanto disposto dall'art. 2441 C.C..

#### ART. 7 - FINANZIAMENTI

I° - La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI

I° - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

Il° - La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria

#### ART.9 - RECESSO

I° - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari; nell'ipotesi in cui la società sia quotata in un mercato regolamentato hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

II° - Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve essere inviata entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso è esercitato entro il termine di trenta giorni dalla data della sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

III° - Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.


Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.


Peraltro, il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura che precedono la pubblicazione, ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso,





il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, I° comma, C.C..

IV° - Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

Qualora i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del recedente gli amministratori possono collocarle presso terzi; nei casi di azioni quotate nei mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento delle azioni entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, III° comma C.C..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione di capitale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, II°, III° e IV° comma, C.C.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

#### ART. 10 - UNICO SOCIO

I° - Quando le azioni risultano appartenere ad un sola persona o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o dello Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.

II° - Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

III° - L'unico Socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

IV° - Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I° - L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare l'Assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

II° - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea ordinaria.

#### ART. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I° - Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
- d) la costituzione di patrimoni destinati;
- e) le altre materie ed essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I° - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e, comunque, nel rispetto delle condizioni di legge.

II° - L'Assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la Società o anche altrove, purché nel territorio della Comunità Europea.

III° - In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

IV° - L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente previste dalla legge.

V° - La convocazione dell'Assemblea è fatta nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, MF - Milano Finanza, il Gazzettino, il Mattino di Padova.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### ART. 14 - ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

I° - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.


#### ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM


I° - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

II° - L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

#### ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

I° - L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci





che rappresentino oltre il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

#### ART. 17 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

I° - Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

II° - Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo ma non possono esercitare il diritto di voto.

III° - Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; salvo diversa disposizione di legge, le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto d'interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

IV° - Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum è venuto meno nel corso di un'Assemblea in prima convocazione.

#### ART. 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I° - I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ART. 19 - DIRITTO DI INTERVENTO DEL SOCIO E RAPPRESENTANZA DELLO STESSO IN ASSEMBLEA - LE DELEGHE

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto, regolarmente iscritti nel libro dei soci.

La legittimazione ad intervenire nell'assemblea può essere documentata, ove richiesto, con le modalità di cui all'art. 2355 C.C..

I° - I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati soci o non soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

II° - La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente direttivo o istituzione ad un proprio dipendente; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

III° - Se il Socio ha rilasciato la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

IV° - Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C..

#### ART. 20 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

I° - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal-

l'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

II° - L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

III° - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

IV° - Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

V° - Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

VI° - Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### ART. 21 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I° - L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

II° - L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità previste dall'art. 2370 C.C., delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza; chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il voto per corrispondenza deve essere espresso entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

La manifestazione della volontà da parte del socio deve essere espressa e comunicata, con mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione da parte del proponente, entro il su indicato termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta; in difetto, la mancata risposta nel termine su indicato equivale ad adesione alla proposta (silenzio - assenso).


In ogni caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della delibera ed il consenso alla stessa.


#### ART. 22 - MODALITA' DI VOTO

I° - Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

#### ART. 23 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

I° - L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale.





#### ART. 24 - COMPETENZA E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

I° - La gestione della società spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dai soci, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, nominati tra i soci o anche tra i non soci.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del T.U.F. di cui al D. Lvo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato nell'assemblea di nomina degli stessi e, comunque, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

II° - Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si applica, in ogni caso, l'art. 2436 c.c..

#### ART. 25 - DIVIETO DI CONCORRENZA

I° - Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

#### ART. 26 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I° - Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell'Organo Amministrativo, o alla sostituzione dell'Amministratore Unico con il Consiglio di Amministrazione o viceversa, nonché alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

II° - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

III° - Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina.

IV° - Il venir meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

#### ART. 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I° - Qualora la gestione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

II° - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i

consiglieri.

#### ART. 28 - ORGANI DELEGATI

I° - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

II° - Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del Comitato Esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

III° - Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

IV° - Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, IV° comma, c.c..

V° - Possono essere altresì nominati direttori tecnici, direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

#### ART. 29 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I° - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Collegio Sindacale.

II° - L'avviso di convocazione deve indicare le materie all'ordine del giorno.

III° - La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

IV° - Nei casi di urgenza il termine di cui al punto precedente può essere ridotto a due giorni.

V° - Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i Sindaci.

VI° - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto previsto in seguito;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

VII° - Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 26 del presente Statuto.

VIII° - Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

IX° - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.


X° - Il voto non può essere dato per rappresentanza.


#### ART. 30 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

I° - La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

II° - Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, nei limiti dei poteri delegati.

#### ART. 31 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI





I° - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina in misura fissa e/o variabile in relazione all'utile di esercizio conseguito. L'assemblea potrà inoltre deliberare l'accantonamento di una indennità di fine rapporto a favore dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione.

II° - La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

#### ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

I° - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

II° - Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. Salvo quanto disposto da numero 11 dell'art. 2328 c.c., l'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

III° - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

IV° - Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

V° - I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

VI° - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

VII° - Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 26, 1° comma, del presente Statuto.

Tutti i membri degli organi di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del T.U.F. di cui al D. Lvo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche.

#### ART. 33 - BILANCIO E UTILI

I° - Il bilancio dovrà essere redatto in conformità a tutte le disposizioni di cui agli artt. 2423 e segg. C.C.; in particolare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Per i principi di redazione del bilancio, per la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, per il contenuto dello stato patrimoniale, e comunque per tutti i criteri di redazione dello stesso si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 2423 bis e segg. C.C..

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione in conformità a quanto disposto dal-

l'art. 2428 C.C.. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori devono trasmettere al Collegio Sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La relazione deve essere pubblicata nei modi e termini stabiliti dalla Commissione stessa con il Regolamento anzidetto.

Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

II° - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

I° - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro novanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

II° - In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

III° - L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:


- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

#### ART. 35 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Firmato CARDIN IVANA



adot  
20  
51  
100

MARCA DA  
BOLLO  
QUATTORD  
528  
4/2007  
BB3A84D  
0106051  
470 8

Firmato CARDARELLI FRANCO - vi è sigillo

Copia conforme all'originale in più fogli ed allh'

Si rilascia per LA PARTE

Padova 09/2007 notaio Franco Cardarelli



*Handwritten signature*